



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 400 del 16/04/2024

Determina del Responsabile N. 23 del 16/04/2024

PROPOSTA N. 452 del 16/04/2024

OGGETTO: Comune di Castel di Lama.

Verifica di assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs.152/06), in forma semplificata (del. GR 1647/2019), per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale del torrente Lama in variante al PRG.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs.n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs.n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152/06;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con Delibera di GR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art. 5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS ;

Vista la nota del Comune di Castel di Lama a firma del Sindaco, prot. n. 3782 del 07.03.2024, agli atti con prot. n. 5045 in stessa data, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5, della sopracitata LR n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama con nota prot. n. 21493 del 21.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 349 del 04.01.2024, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.152/06, in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale del torrente Lama in variante al PRG;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 16.04.2024, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 21493 del 21.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 04.01.2024 con prot. n. 349, il Comune di Castel di Lama, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di GR n. 1647 del

23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG approvato con Delibera di CP n. 123 del 04.08.2000, modificato ed aggiornato con successive varianti, per la ripermimetrazione del vincolo di tutela integrale del torrente Lama, allegando il link nel quale è stato reso disponibile il Rapporto Preliminare di Screening semplificato, il relativo modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 e gli elaborati della pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs.n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno: Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Marche;

Con nota prot. n. 5222 del 11.03.2024 lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link su cui è stato pubblicato il rapporto preliminare in forma semplificata con il relativo Modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 e gli elaborati della pratica in argomento.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP S.p.A., con nota prot.n. 4524 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6096 in stessa data, ha comunicato che in linea di massima esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati visto che gli stessi non hanno un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato:

L'AST Ascoli Piceno Marche, con nota prot.n. 26846 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6400 del 26.03.2024, ha ritenuto di escludere la pratica in argomento dalle procedure di valutazione ambientale strategica.

L'AATO 5 Marche, con nota prot.n. 808 del 03.04.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6964 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP S.p.a., ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS.

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale di questa Amministrazione, con nota prot. n. 6657 del 29.03.2024, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto.

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Marche e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ex Genio Civile** non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante proposta interessa un'area del Comune di Castel di Lama di proprietà della Tenuta De Angelis, individuata catastalmente al foglio 1 particelle nn. 121, 126, 229 e 230; tale area è ubicata in adiacenza alla Strada Provinciale Mezzina ed al torrente Lama ed è attualmente occupata dagli edifici operativi della tenuta, con capannoni e palazzina uffici.

Nel vigente PRG adeguato al PPAR la stessa risulta interessata dalla presenza dell'ambito di tutela integrale del torrente Lama; la variante di che trattasi prevede una riduzione di tale ambito di tutela, limitandolo al confine con l'asse stradale.

La riduzione viene modificata per la presenza dell'infrastruttura viaria della Mezzina la quale è stata rinnovata, con allargamento della sede stradale e la costruzione di muri di contenimento che di fatto segnano un limite molto forte tra la zona su cui è ubicata la cantina ed il parco verde lungo il torrente Lama.

Nella relazione viene evidenziato che *“A tutela del paesaggio rimarrebbe comunque il vincolo paesaggistico vista la distanza minore di 150 ml dal torrente Lama , per cui ogni possibile futura scelta da parte dei proprietari sarà sottoposta al vaglio della Sovrintendenza.”*

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d’Incidenza;
- riguarda un’area avente destinazione urbanistica di zona E – Aree agricole di rilevante valore territoriale, disciplinata dall’art. 43 delle NTA del vigente PRG;
- l’intervento non è conforme al PRG vigente, la variante prevede la ripermetrazione dell’ambito del torrente Lama;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- **ricade all’interno di ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R., l’intervento ricade all’interno dell’ambito di tutela dei corsi d’acqua di cui si richiede la ripermetrazione;**
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.: vincolo di rispetto paesaggistico, distanza inferiore ai 150 m dal torrente Lama;
- non interferisce con una zona a rischio moderato del PAI;
- non è pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n.152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta parzialmente a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all’art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Castel di Lama non dispone di un Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla variante al vigente PRG per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale del torrente Lama.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;

- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione della Variante in esame, come prescritto dall'art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'area risulta interessata dai vincoli del PPAR, nello specifico si rileva che l'area risulta all'interno dell'ambito di tutela dei corsi d'acqua per via della sua vicinanza al torrente Lama.

La variante si prefigge lo scopo di riperimetrare il vincolo arretrandolo sul confine con l'asse viario della Mezzina.

Tale variante, viene specificato nel paragrafo 2) del Rapporto Preliminare, non comporta l'introduzione di aree edificabili ma solo la riperimetrazione dell'ambito di tutela integrale, ferma restando la vigente zona agricola; la suddetta variante non modifica il sistema urbanistico e non comporta un incremento del carico urbanistico.

L'area oggetto di variante risulta comunque al di fuori dell'ambito permanente di tutela del torrente Lama, ricadendo all'interno dell'ambito provvisorio.

Inoltre è stato effettuato anche una verifica del bilancio del PPAR: nel PRG vigente sono previsti 435.323 mq di ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua, sottraendo l'area in variante – mq 13.000 – si hanno mq 433.323, e si dichiara nel suddetto paragrafo che si riscontra un bilancio comunque positivo.

Il Vincolo paesaggistico rimane comunque inalterato per la distanza dal torrente minore di 150 ml, ciò a maggior tutela di futuri interventi che si potranno realizzare sull'area in questione.

L'area non risulta interessata da perimetrazioni a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Marche) e non ricade in aree naturali protette.

Nell'analisi della coerenza esterna sono stati analizzati i seguenti piani sovraordinati:

- Rete Ecologica delle Marche (REM);
- Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Marche;
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2020);
- Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTA);
- Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Regionale;
- Piano Clima della Regione Marche;
- Piano Regionale per la bonifica delle acque inquinate;
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti;
- Carta dei suoli delle Marche;
- Piano della Gestione integrata delle Zone Costiere;
- Piano provinciale Gestione Rifiuti.

Dall'analisi dei suddetti piani si rileva che la variante parziale in oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche, non stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività urbanistiche e non è in grado di influenzare altri piani o programmi sovraordinati.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, aria, popolazione, beni culturali, paesaggio.

Nel suddetto paragrafo viene evidenziato comunque che *“... trattandosi di una modifica puntuale che interessa una ridotta area, non essendo individuata la presenza di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o situazioni potenzialmente critiche, si ritiene che tale variante non possa avere rilevanti interazioni dal punto di vista ambientale né nel contesto territoriale di riferimento.”*

Non si individuano pertanto emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Si evidenzia nel paragrafo 4) che non emergono rilevanti interazioni tra la variante in oggetto e gli aspetti ambientali, peraltro la strada provinciale Mezzina costituisce un forte limite, in seguito alle modifiche effettuate sull'infrastruttura risulta esserci un salto di quota notevole rispetto alla tenuta De Angelis che si trova oltre i 3 metri di quota rispetto all'asse viario.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di VAS.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, la variante al vigente PRG per la ripermetrazione del vincolo di tutela integrale del torrente Lama, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii.. """"""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al vigente PRG per la ripermetrazione del vincolo a tutela integrale del torrente Lama, con le seguenti prescrizioni:

- la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita

dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale e al Comune di Castel di Lama quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 16/04/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO